

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D'ISTITUTO**  
**CRITERI DI DEROGA AL LIMITE DI ASSENZE PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI**  
**STATO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEFFE**

Delibera nr. 30 del Collegio docenti del 11/05/2021

Delibera nr. 82 del Consiglio d'Istituto del 19/05/2021

**Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze**

Con riferimento all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dalla C.M. n. 20/2011 Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle lezioni, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di classe e sul Registro elettronico del docente e sono sommate a fine anno. Il numero di ore

CLASSE	MONTE ORE ANNUO	MONTE ORE PERSONALIZZATO PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE	ORE MAX DI ASSENZA PER AMMISSIONE SCRUTINIO	ORE MAX ASSENZE PER AMMISSIONE SCRUTINIO PER ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Prime	990	957	247	239
Seconde	990	957	247	239
Terze	990	957	247	239

## **Art. 2 - Assenza dovuta a sanzione disciplinare**

L'assenza/e dello studente dalle lezioni, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

## **Art. 3 - Partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal PTOF**

Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti, ecc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione quindi non devono essere conteggiate nel computo delle assenze e i nominativi degli alunni impegnati in tali attività vanno annotati nel registro elettronico di classe a cura del docente di riferimento.

## **Art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga**

- a) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital, ...).
- b) Per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia (certificati da strutture competenti).
- c) Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute, attestati da autodichiarazione, di un componente del nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali).
- d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- e) Partecipazione ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti, come già indicato nell'art. 3.
- f) Durante il periodo dell'emergenza sanitaria per COVID-19 i periodi di isolamento/quarantena fiduciaria nei quali non sia stato possibile attivare in modo tempestivo la DDI
- g) lutto familiare

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore di classe e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa. Infatti l'alunno deve mostrare di aver raggiunto un livello di competenze e un grado di maturazione personale tali da non creare difficoltà al proseguimento degli studi.

## **Art. 5 - Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale**

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico, ingiustificata o giustificata, concorre al calcolo del totale di assenze effettuate dall'alunno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione. In tal caso il Consiglio di classe delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.